

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dr. Carlo Breggia	Presidente
dr. Antonio Picardi	Giudice Rel.
dr.ssa Michela Grillo	Giudice

nella procedura di concordato emarginata in epigrafe,  
ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza della società "Del Siena Group s.p.a." (con gli Avv.ti

con la quale è stato chiesto di <<dichiarare la intervenuta esecuzione del concordato preventivo della Del Siena Group S.p.A. con ogni conseguente, necessario provvedimento e specificamente con l'ordine di cancellazione della dicitura "in concordato preventivo" presente nel registro delle imprese, dichiarando chiusa la procedura stessa>>;

letti gli atti della procedura

Osserva

La "Del Siena Group s.p.a." ha proposto istanza di declaratoria di intervenuta esecuzione del concordato preventivo dalla stessa presentato, sul presupposto del suo integrale adempimento, essendo state raggiunte le percentuali ivi previste, così come confermato dai commissari giudiziali nel parere relativo alla ottava relazione sull'andamento dell'attività al 31.12.2017.

Ne deriverebbe l'interruzione della attività di liquidazione dei beni immobili<sup>1</sup> ceduti alla procedura che, finora, non ha consentito la realizzazione di alcuna somma.

<sup>1</sup> Nello specifico, si tratta: A) del terreno edificabile Zona industriale S. Fiora posto in Sansepolero al foglio 76 particella n. 755; detto bene è stato stimato in € 780.000. I tentativi di vendita sono, allo stato, andati tutti deserti; B) terreno edificabile località Melello; trattasi di un terreno con potenzialità edificatoria posto in Sansepolero al foglio 41, p.lla 107; tale bene è stato stimato in € 360.000. Anche in tal caso i tentativi di vendita sono andati tutti deserti; C) piccolo capannone industriale in loc. S. Fiora; sito in Sansepolero adiacente al terreno edificabile di cui alla lettera A), censito presso l'Agenzia del Territorio-Catasto Fabbricati del Comune di Sansepolero al fg. 76, p.lle 812, Cat. C2 e stimato in € 300.000. Riguardo a tale bene, il legale della società, nella missiva del 14.2.2018 rivolta ai commissari giudiziali, ha dichiarato <<che la società, mio tramite, da atto che non procederà alla vendita del "Capannone di S. Fiora">>, nonostante l'invito del giudice delegato <<a dare integrale esecuzione alla proposta di concordato anche con riferimento alla vendita del fabbricato di S. Fiora>> (cfr. decreto del 25.1.2018) ed il parere dei commissari giudiziali relativo alla settima relazione sull'andamento dell'attività aziendale aggiornata al 30.6.2017, secondo i quali il predetto immobile <<essendo stato messo a disposizione dei creditori in sede concordataria non [può] essere sottratto alla soddisfazione dei creditori così come promesso nel piano approvato dai creditori>>.

La domanda non è meritevole accogliimento per le ragioni di seguito esposte.

Difatti, la proposta concordataria prevedeva la <<Prosecuzione della attività senza soluzione di continuità e attraverso (a) le utilità finanziarie che matureranno nei prossimi 4 esercizi commerciali e b) la vendita degli asset immobiliari non strumentali da realizzarsi, parte entro il 2016 e, parte, entro il 2017 – pagamento dei creditori concorsuali come individuati nel piano, con piena liberazione della società, nelle seguenti misure e termini: classe 1) Pagamento in denaro prevedibilmente entro il 30 giugno 2016 (parte nel 2015 e parte nel 2016) e comunque entro un anno dalla definitività del decreto di omologazione, dell'intero importo capitale maggiorato di interessi; classe 2) pagamento in denaro prevedibilmente entro il 2017 dell'intero importo capitale; classe 3) Pagamento in denaro prevedibilmente entro il 2018 di quota preventivabile nel 80%; 4) pagamento in denaro prevedibilmente entro il 2018 di quota preventivabile nel 40%; classe 5) pagamento in denaro prevedibilmente entro il 2018, di quota preventivabile nel 40%>> (cfr. "ricorso ai sensi dell'articolo 161 1° comma e 186 bis legge fallimentare", pag. 31).

Detta proposta è stata trascritta dai commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f. (pag. 46-47), regolarmente inviata a tutti i creditori i quali, all'esito dell'adunanza ex art. 174 l.f., l'hanno approvata.

Al riguardo, mette conto di evidenziare come, nell'istanza in esame, la proposta concordataria sia stata erroneamente riportata, mediante sostituzione della espressione "preventivabile" con quella "pari" così da dare la rappresentazione della indicazione di una percentuale fissa, il cui raggiungimento avrebbe consentito la liberazione immediata della proponente.

Tale errore compare anche nella "nota integrativa al ricorso ai sensi dell'art. 161 1° comma e 186 bis Legge Fallimentare", depositata il 23.2.2015, in cui viene trascritta la proposta concordataria nella medesima formulazione di cui all'istanza in parola.

Al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, bisogna osservare che la suddetta "nota integrativa" non è stata sottoscritta dall'imprenditore, per cui alla stessa non può attribuirsi alcuna valenza di modifica della proposta (non constando, peraltro, alcuna volontà della società in tal senso, essendo quell'atto destinato, come si desume anche dalla sua premessa, solo a rendere alcune precisazioni in ordine alla proposta concordataria).

Del resto, la delibera ex art. 152 l.f. aveva ad oggetto unicamente il "ricorso ai sensi dell'articolo 161 1° comma e 186 bis legge fallimentare" (cfr. doc. 15 del fascicolo della procedura concordataria), alla stessa allegato, sicché è quella da considerare, a tutti gli effetti, la proposta di concordato.

Significativo, inoltre, è pure il comportamento della società che non ha mai contestato che il contenuto della proposta fosse quello trascritto dai commissari nella relazione ex art. 172 l.f.

Né, in senso contrario, può essere eccepito che, nel ricorso ex art. 161, comma 1, l.f. la società aveva inizialmente indicato le percentuali di pagamento senza l'aggiunta del termine "preventivabile", atteso che l'assimilazione, da parte del debitore, del concordato alla *cessio bonorum* proprio "in termini di certezza di sua soddisfazione" e l'espressa esclusione di quello "con garanzia" consentono di ritenere quelle stesse percentuali meramente indicative (cfr. ricorso cit., pag. 18).

Ciò è confermato dal fatto che nella versione finale della proposta (cfr. ricorso cit., pag. 31) viene espressamente collegato l'effetto liberatorio dell'adempimento del concordato al raggiungimento di quelle percentuali esposte, però, in "quota preventivabile" (sul significato del termine "preventivare", cfr. S. Battaglia, Grande Dizionario della Lingua Italiana: <<prevedere come possibilità o eventualità>>; nello stesso senso cfr. T. De Mauro, in Dizionario dell'uso della lingua italiana), il che valeva a fondare il legittimo affidamento del ceto creditorio circa la possibilità di conseguire un soddisfacimento anche superiore.

Invero, il carattere orientativo della percentuale esposta vale ad escludere che i creditori, approvando il concordato, abbiano definitivamente rinunciato ad una parte del loro credito (a quella, cioè, oggetto di falcidia).

Pertanto, il raggiungimento della percentuale di pagamento prevista, peraltro in via prudenziale (cfr. ricorso cit., pag. 18: <<la prudenza valutativa mantenuta consente di affermare che il raggiungimento della soddisfazione sopra indicata sia pressoché certo>>), nella proposta di concordato, non esonera la società dal procedere alla liquidazione dei beni immobili ceduti alla procedura, collocandola al riparo solo da eventuali istanze di risoluzione ex art. 186 l.f.

A ragionare diversamente, si consentirebbe alla società debitrice di modificare la proposta concordataria, approvata dai creditori, in una fase deputata esclusivamente alla sua esecuzione, in palese violazione dell'art. 175, comma 2, l.f. (nella versione *ratione temporis* applicabile alla presente procedura per cui <<la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto>>).

Del resto, dell'importanza della attività di liquidazione era consapevole la medesima società tanto da giungere ad assimilare il concordato dalla stessa presentato ad <<un ordinario concordato con "cessio bonorum">> e da prevedere, inizialmente, la nomina di un liquidatore giudiziale, indicando pure la persona del professionista (cfr. ricorso cit. pag. 18-20).

Peraltro, anche nella "nota integrativa" la società non solo confermava l'impegno a liquidare gli immobili ceduti alla procedura (pur affermando di non ritenere più indispensabile la nomina del liquidatore) ma precisava che oggetto di cessione <<era anche il piccolo capannone industriale presente in loc. S. Flora di Sansepolcro>> del valore stimato di € 300.000,00 (cfr. pag. 1-2).

Inoltre, anche nel decreto di omologa il Tribunale, pur non procedendo alla nomina del liquidatore giudiziale (in conformità alla richiesta della società formulata nella comparsa di costituzione ex art. 180 l.f.), dava precise disposizioni sulla liquidazione dei beni non strategici, prescrivendo che *<<l'individuazione dell'acquirente debba essere effettuata garantendo idonea pubblicità e la massima partecipazione degli offerenti che, nel caso siano più soggetti, dovranno essere posti in gara tra loro>>*.

Tale statuizione non è stata impugnata dalla società concordataria che, pertanto, non può ora pretendere di sottrarsi ai suoi effetti.

Non può, poi, in alcun modo condividersi quanto affermato dal legale della società debitrice nella missiva del 14.2.2018 rivolta ai commissari giudiziali, con la quale veniva rappresentata la volontà della "Del Siena Group s.r.l." di non procedere alla liquidazione dell'immobile ubicato in Sansepolcro, località S. Flora, nonostante il parere contrario dei commissari giudiziali e l'invito del giudice delegato *<<a dare integrale esecuzione alla proposta di concordato anche con riferimento alla vendita del fabbricato di S. Flora>>* (cfr. decreto del 25.1.2018), entrambi bollati come "erronei" perché a suo dire *<<frutto di un'errata valutazione della struttura del concordato in continuità>>*.

In particolare, irricevibile è l'argomentazione di fondo, contenuta nella citata missiva, per cui il piano concordatario, a differenza della proposta, non sarebbe "vincolante" per il debitore, sicché lo stesso potrebbe essere modificato *ad libitum* nella fase di esecuzione del concordato.

A parte l'irrelevanza del ragionamento – atteso che, nel caso di specie, ad essere modificata è proprio la proposta di concordato giacché verrebbe ingiustamente sacrificata l'aspettativa dei creditori a conseguire una utilità superiore a quella prudenzialmente ed indicativamente esposta dalla società – va evidenziata anche la sua totale fallacia.

Difatti, essendo il piano stato oggetto di specifica attestazione di fattibilità da parte del professionista nominato ai sensi dell'art. 161, comma 3, l.f. nonché puntualmente verificato dai commissari giudiziali in sede di relazione ex art. 172 l.f., solo modifiche marginali – come tali non richiedenti una nuova attestazione – potrebbero ritenersi ammesse.

Inoltre, come anche sostenuto da autorevole dottrina (Fabiani), se è vero che i creditori votano la proposta e non il piano, tuttavia la valutazione sulla proposta si regge, essenzialmente, sulla praticabilità ed attendibilità del piano che, quindi, non può essere modificato dopo l'adunanza. Pertanto, il piano può essere modificato sino a quando è modificabile la proposta; difatti, se è vero che l'impegno del debitore si misura sulla proposta è anche vero che i creditori decidono di approvare la proposta facendo affidamento su un certo piano e dunque la modifica del piano non può seguire il consolidamento della proposta.

Del resto, anche in giurisprudenza si è affermato che <<qualora la modifica del piano di concordato intervenga dopo la votazione dei creditori questa dovrà essere giudicata inammissibile>> (cfr. Tribunale Novara, 7.3.2013).

Né può essere condivisa l'ulteriore tesi esposta nella suddetta missiva per cui <<nel concordato in continuità la soddisfazione (percentuale di pagamento dei debiti) proposta ed i tempi di pagamento di essa, sono vincolati per entrambe le parti>>.

Difatti, il carattere obbligatorio delle percentuali offerte ai creditori nel caso di concordato in continuità non abilita certamente il debitore ad arrestare l'attività di realizzazione dell'attivo, prevista nel piano, al loro raggiungimento, atteso che tale risultato vale solo a scongiurare l'ipotesi di risoluzione del concordato per inadempimento.

Senza pretermettere che, nella specie, ci troviamo di fronte ad un concordato misto, con espressa esclusione di qualsiasi tipo di garanzia circa la misura di soddisfacimento delle pretese obbligatorie. Peraltro, l'impegno a liquidare i beni non strumentali all'esercizio dell'attività di impresa spiega i suoi effetti anche in ordine al giudizio, dato prima dall'attestatore e poi dai commissari giudiziali ex art. 172 l.f., circa la maggiore convenienza, per il ceto creditorio, del concordato rispetto all'alternativa fallimentare, sicché consentire una modifica, in questa fase, della proposta significherebbe mettere in discussione uno dei postulati di tale giudizio.

Elemento, questo, di non trascurabile importanza laddove si consideri che, all'esito degli accertamenti eseguiti dai commissari giudiziali, è risultato che la preferibilità del concordato rispetto alla alternativa liquidatoria si basava su di un incremento di attivo alquanto modesto (€ 90.416), a cui aggiungere la "riserva" generata dalla continuità (pari ad € 1.371.533, cfr. relazione ex art. 172 l.f., pag. 68.74.75), sicché, pure per tale motivo, la decisione di non cedere più gli immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa (per un incasso stimato di € 1.440.000,00) doveva essere esternata, dalla società, prima dell'adunanza dei creditori, allo scopo di consentire l'esercizio di un voto informato e consapevole anche in ordine "al miglior soddisfacimento dei creditori" ex art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.f.

Inoltre, nel caso di concordato misto, quale quello in esame, contemplante, pertanto, anche la cessione dei beni, si verifica, a seguito dell'omologa, un trasferimento, a favore degli organi della procedura, dei poteri gestionali e dispositivi su tali beni, finalizzato alla loro liquidazione ed al riparto del ricavato nell'interesse dei creditori (cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sentenza n. 10738 dell'11.8.2000).

Ne consegue, pertanto, l'impossibilità, per il debitore, di revocare, nel corso della fase esecutiva del concordato, gli effetti di tale trasferimento, essendosi gli stessi definitivamente consolidati a seguito della intervenuta irrevocabilità del decreto di omologazione del concordato.

Per quanto esposto, l'istanza va rigettata.

Avendo la società espressamente dichiarato, per il tramite del suo legale, di non voler procedere alla vendita del "Capannone di S. Flora", nonostante le contrarie indicazioni del giudice delegato, si impone la nomina di un liquidatore giudiziale, che si ritiene di dover individuare nel professionista indicato dalla società, per l'esecuzione dell'intera attività liquidatoria prevista nella domanda di concordato che dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'istanza

#### NOMINA

liquidatore giudiziale il Dr (il quale, allo stato, in base alla documentazione in atti, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., come novellato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 83/2015, convertito in legge dalla l. 132/2015)

#### DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dai Commissari Giudiziali e quest'ultimi sorveglieranno sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore, entro il termine di giorni 90 dalla sua nomina, dovrà, previo aggiornamento delle perizie di stima degli immobili, redigere un programma di liquidazione nel quale verranno indicati le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell'attivo. Detto atto sarà trasmesso ai commissari giudiziali, i quali potranno formulare le proprie osservazioni, nonché al giudice delegato. Il liquidatore sarà tenuto al rispetto delle procedure previste dagli art. 105-108 l.f. c) lo stesso liquidatore, ogni sei mesi, predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, informando i Commissari Giudiziali delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; d) i Commissari Giudiziali dovranno trasmettere ai creditori ed al giudice delegato la citata relazione del liquidatore unitamente alle proprie osservazioni anche ai sensi dell'art.185 l.f.; e) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato alla procedura; f) i prelievi da siffatto conto dovranno essere previamente visti dai commissari giudiziali ed una copia dell'estratto conto dovrà essere comunque trasmessa trimestralmente ai commissari giudiziali, notiziandone il G.D.; g) il liquidatore dovrà, inoltre, registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato; h) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale, da sottoporre al parere dei




commissari giudiziali notiziando, nel contempo, il giudice delegato; i) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari sia ai commissari giudiziali che al giudice delegato; l) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla società, ai Commissari Giudiziali (che provvederanno, ai sensi dell'art. 180 terzultimo comma, l.f. a darne notizia ai creditori), al liquidatore giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Arezzo, 10. IX. 2018

Il Giudice Rel. Est.

Dr. Antonio Picardi



Il Presidente

Dr. Carlo Breggia



Depositato in cancelleria il

11/09/2018

